



**COMUNE
DI GENOVA**



REGIONE LIGURIA
Consulta regionale
per la tutela dei diritti
della persona handicappata

C.U.D.E.

Contrassegno Unico Disabili Europeo



Scade il:

N°

Comune di Genova - Il Sindaco

Genova Parcheggi Spa
affidataria del servizio per il Comune di Genova
(Provvedimento del Sindaco n° 79 del 01/04/2008)

COD. 701

PARCHEGGIO PER DISABILI

- Carte de stationnement
- Parkeringskort
- Parkeerkaart
- Parkausweis
- Parking card
- Tarjeta de estacionamiento
- Cartão de estacionamento
- Pysäköintilupa
- Parkeringsstillstand
- Κάρτα στάθμευσης
- Parkimiskaart
- Stāvvietu karte
- Parkavimo kortele
- Karta parkingowa
- Parkolási kártya
- Card de parcare
- Κάρτα за паркиране
- Parkima karta
- Parkovaci karta
- Parkovacia karta

DI 000000



Modello dell'Unione europea



Guida all'uso

indice

1	CONTESTO NORMATIVO – D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495	3
1.1	Nuove disposizioni	3
1.2	Caratteristiche del nuovo contrassegno	6
1.3	Regime transitorio	8
2	DISPOSIZIONI RELATIVE AL NUOVO CONTRASSEGNO	10
2.1	Aventi diritto	10
2.2	Modalità di utilizzo	10
2.3	Agevolazioni per aventi diritto	10
2.4	Divieti	11
3	PROCEDURE DI RICHIESTA RILASCIO	12
3.1	Rilascio contrassegno disabili permanente	12
3.2	Rinnovo contrassegno disabili permanente	12
3.3	Rilascio contrassegno disabili temporaneo	13
3.4	Rinnovo contrassegno disabili temporaneo	13
4	SETTORI DI SOSTA RISERVATI	14
4.1	Riferimenti normativi	14
4.1.1	Stalli di sosta generici riservati ai possessori di contrassegno parcheggi disabili	14
4.1.2	Stalli di sosta personalizzati richiedibili dai possessori di contrassegno parcheggi disabili	14
4.1.3	Richiami sulle caratteristiche degli stalli riservati ai possessori di contrassegno parcheggi disabili	15
4.2	Esempio di procedura amministrativa: il Comune di Genova	16
4.2.1	Presentazione dell'istanza	16
4.2.2	Note	18
4.2.3	La Commissione Tecnica Comunale	18
5	FAQ	21

1. CONTESTO NORMATIVO

D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495

1.1 Nuove disposizioni

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 maggio 2012, ha approvato in via definitiva, sentito il parere del Consiglio di Stato, un “regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”.

Il nuovo è entrato in vigore lo scorso 15 settembre e consentirà il riconoscimento dei contrassegni rilasciati dagli Stati esteri e il conseguente adeguamento del regolamento del codice della strada, con l'adozione del nuovo contrassegno sul modello europeo. Le modifiche fanno seguito alla raccomandazione n. 98/376/CE del 4 giugno 1998, non applicata prima del decreto che si commenta, in quanto non essendo una direttiva. Non esiste un vero e proprio obbligo da parte degli stati membri della U.E. di dare seguito alle raccomandazioni, nonostante i Paesi comunitari fossero stati invitati ad adottare entro il primo gennaio del 2000 le disposizioni raccomandate dal Consiglio. Attualmente il modello di contrassegno rilasciato con l'autorizzazione prevista dall'articolo 381 del regolamento del codice della strada, nonché la segnaletica relativa agli stalli riservati a tale categoria di utenti deboli, prevede l'uso di un ideogramma su sfondo arancione, come quello che segue.



Il D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 fa invece riferimento al simbolo internazionale di accessibilità, previsto anche dal regolamento del codice della strada vigente, con qualche differenza rispetto a quella del decreto, ma al solo scopo di indicare i percorsi o le attrezzature realizzati per le persone titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 381 del regolamento.

Anche la figura V.5 del regolamento è stata quindi modificata dal nuovo D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151: di dimensioni maggiori, più rettangolare e con la figura stilizzata disegnata con un tratto più largo, sempre di colore bianco a sfondo azzurro.




Figura V 5 Art. 381

SIMBOLO DI ACCESSIBILITA' (dimensione in centimetri)

Simbolo internazionale dell'accessibilità. Localizza percorsi o attrezzature costruiti nel rispetto della vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

Il nuovo contrassegno è denominato “contrassegno di parcheggio per disabili”, in virtù della modifica dell'articolo 381 del regolamento ed è conforme all'allegato della raccomandazione 98/376/CE, riportato nella nuova figura V.4 del regolamento.

È stato ribadito che il contrassegno è strettamente personale, ma anche che deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile durante i controlli. Il contrassegno è rilasciato, unitamente all'autorizzazione, **alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.**

La modifica dell'articolo 381 aggiunge anche il caso in cui la capacità di **deambulazione sia impedita**, prima non previsto, anche se dalla prassi costante ritenuto assorbito dalla capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Sono invece stati soppressi gli ultimi due periodi del comma 3, che regolavano il regime transitorio al momento dell'entrata in vigore del regolamento.

Anche il comma 4 dell'articolo 381 è stato oggetto di modifiche; sino all'entrata in vigore del nuovo D.P.R.: esso si limita a disporre che per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato, con le stesse modalità delle autorizzazioni permanenti; in tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Viene chiarito che alla scadenza può essere rilasciato **un nuovo contrassegno** a seguito di certificazione dell'Ufficio medico legale dell'ASL di appartenenza che attesti le condizioni previste per il rilascio.

Vengono posti nuovi limiti anche per la realizzazione di stalli di sosta riservati e personalizzati; tale agevolazione, oggi è correlata sia alla particolarità delle condizioni di invalidità del richiedente, sia alla circostanza che la zona ove è richiesto lo spazio assegnato sia connotata da un'alta densità di traffico, mentre con la modifica sarà necessario dimostrare anche di non avere a disposizione un'area privata accessibile e fruibile per la sosta.

Inoltre, viene chiarito che il Comune può stabilire un numero di posti destinati alla sosta gratuita all'interno delle aree in concessione, anche superiore a quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 503/96, in modo da rafforzare la facoltà di fatto già esistente per i comuni di agevolare la sosta dei veicoli al servizio delle persone detentrici del contrassegno, nell'ottica di superare senza alcun problema l'empasse determinato dalla sentenza della 21271 e di altre esternazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.2 Caratteristiche del nuovo contrassegno

Al di là di tali precisazioni, il D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, oltre a modificare di conseguenza tutta la segnaletica verticale e orizzontale prevista dal regolamento, adeguandola al nuovo simbolo, ha previsto il nuovo modello di contrassegno di cui alla figura V.4 del regolamento, determinandone le dimensioni e le caratteristiche in conformità all'allegato alla raccomandazione n. 98/376/CE del 4 giugno 1998.

Pertanto le misure del contrassegno di parcheggio per disabili secondo il modello comunitario uniforme sono le seguenti: altezza, 106 mm; larghezza, 148 mm. Il colore del contrassegno è azzurro chiaro (AZZURRO pantone 298 C 70% AZZURRO CHIARO pantone 298 C 50% NERO pantone black C 100%), tranne il simbolo della sedia a rotelle, che è bianco su fondo azzurro scuro (BLU SCURO pantone 294 C 100%). Il contrassegno per i disabili deve essere plastificato, tranne la parte prevista per la firma del titolare sulla metà sinistra del verso. Il contrassegno per i disabili comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà.

La metà sinistra del recto contiene:

- il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro;
- la data di scadenza del contrassegno;
- il numero di serie del contrassegno;
- il nome e il timbro dell'autorità/organizzazione che rilascia il contrassegno.

La metà destra del recto contiene:

- la scritta in stampatello «parcheggio per disabili» nella lingua dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso. A sufficiente distanza segue la scritta «Contrassegno di parcheggio» in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;
- la scritta «Modello dell'Unione europea», nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio;
- sullo sfondo la sigla dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio circondato dal simbolo dell'Unione europea, il cerchio formato dalle 12 stelle.

La metà sinistra del verso contiene:

- il cognome;
- il nome;
- la firma del titolare o altro segno distintivo autorizzato, se previsto dalla legislazione nazionale;
- la fotografia del titolare.

La metà destra del verso contiene:

- la scritta: «Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova»
- la scritta: «In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli»



Eccettuate quelle che si trovano nella metà destra del recto, le scritte saranno redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il distintivo di parcheggio.

lizzata nel paese e diversa da una delle seguenti lingue: danese, tedesco, inglese, finlandese, francese, greco, italiano, olandese, portoghese, svedese, spagnolo, può emettere, fatte salve le altre disposizioni previste, una versione bilingue del contrassegno di parcheggio e utilizzando una delle lingue sopra indicate.

Inoltre, nel modello regolamentare, nello spazio riservato all'eventuale vignetta oleografica anticontraffazione può essere inserito anche un **microchip** elettronico di raccolta ed eventualmente di comunicazione dati, lasciando aperta la possibilità di far ricorso alla tecnologia per i controlli statici o dinamici in caso di sosta o transito dei veicoli al servizio delle persone invalide.

1.3 Regime transitorio

La sostituzione del contrassegno invalidi con il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili dovrà avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore delle modifiche, cioè entro il **15 settembre 2015**, salva la facoltà per i comuni di abbreviare tale termine transitorio.

Entro tale termine continuano a valere i contrassegni rilasciati secondo le disposizioni del vigente regolamento.

Sempre entro lo stesso termine dovrà essere adeguata tutta la segnaletica verticale e orizzontale, salvo che debba essere sostituita, caso in cui dovrà essere collocata conformemente alle nuove disposizioni. In assenza di un periodo transitorio per la nuova segnaletica da collocare ex novo, si deve ritenere che questa debba rispondere alle nuove disposizioni già dall'entrata in vigore della riforma.

Alcuni esempi di contrassegni già rilasciati in ambito comunitario.



Rimane tuttavia aperta la questione relativa ai contrassegni rilasciati su modelli non conformi alla raccomandazione (vedi esempio sotto, rilasciato da uno stato USA), che continueranno a essere ritenuti non validi nel nostro Stato (bisogna considerare gli accordi bilaterali), salvo valutare la possibilità di rilasciare autorizzazioni temporanee, diverse da quelle previste dall'articolo 381, in deroga a divieti e limitazioni del transito e della sosta, per comprovati motivi di causa forza maggiore (difficoltà di deambulazione oggettivamente percepibili in relazione all'impossibilità di servirsi di mezzi pubblici di trasporto, di sostare in particolari situazioni, etc. da valutare con la massima trasparenza e determinare con provvedimenti motivati).



I criteri e le tempistiche sono riassunte nelle seguenti tabelle:

Tabella 1: regime transitorio per il rilascio del nuovo contrassegno europeo

	Riconoscimento	Primo rilascio	Rinnovo o duplicato
Sino al 14 settembre 2012	Solo vecchio modello	Solo vecchio modello	Solo vecchio modello
Dal 15 settembre 2012 al 14 settembre 2015	Vecchio e nuovo	Solo nuovo modello	Solo nuovo modello
Dal 15 settembre 2015	Solo nuovo modello	Solo nuovo modello	Solo nuovo modello

Tabella 2: regime transitorio per l'adeguamento della segnaletica stradale

	Riconoscimento	Prima installazione o sostituzione	Nuova installazione
Sino al 14 settembre 2012	Solo vecchio modello	Solo vecchio modello	Solo vecchio modello
Dal 15 settembre 2012 al 14 settembre 2015	Vecchio e nuovo	Solo nuovo modello	Solo nuovo modello
Dal 15 settembre 2015	Solo nuovo modello	Solo nuovo modello	Solo nuovo modello

2. DISPOSIZIONI RELATIVE AL NUOVO CONTRASSEGNO

2.1 Aventi diritto

Il contrassegno può essere richiesto dalle "persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta". L'invalidità può anche essere temporanea.

Sono esentati dalla visita medico legale e presentazione della certificazione ai sensi della l. 5/12 le persone non vedenti ("ciechi assoluti" ai sensi della legge 138/2001) per i quali resta necessaria l'esibizione di documenti di comprova presso gli uffici di rilascio.

2.2 Modalità di utilizzo

Il contrassegno è strettamente personale e, pertanto, può essere utilizzato unicamente in presenza dell'intestatario, non è riferito ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida. Il contrassegno **va esposto in originale** sul parabrezza anteriore del veicolo quando il disabile è alla guida o è a bordo del veicolo accompagnato da terzi, ed è valido su tutto il territorio italiano ed EUROPEO. Ove non esposto, il veicolo non beneficia delle facilitazioni previste e sarà sanzionato e se occorre rimosso di conseguenza.

2.3 Agevolazioni per aventi diritto

Il contrassegno parcheggio per disabili, esibito, di norma, all'interno del veicolo, nella parte anteriore (art. 12, D.P.R. 503/1996 e D.P.R. 151 / 2012), consente, nel rispetto delle norme di comportamento del Titolo V del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni) e può essere utilizzato per:

- il parcheggio negli stalli di sosta generici riservati per i veicoli al servizio delle persone disabili titolari dello speciale contrassegno evidenziate mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale, (sempre che queste non siano "personalizzate", cioè individuate sull'apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno parcheggio per disabili" esclusivamente autorizzato ad usufruirne);
- il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Ztl - in alcuni comuni, come Genova, dove il controllo degli accessi avviene con sistema elettronico, si consiglia di far registrare preventivamente la targa, presso l'ufficio preposto);
- il transito nei percorsi nelle corsie e strade preferenziali destinate ai mezzi pubblici dove transitano anche i taxi (D.P.R. 503/96, art. 11, comma 4. In alcuni comuni, come Genova, dove il controllo degli accessi avviene con sistema elettronico, si consiglia di far registrare preventivamente la targa, presso l'ufficio preposto);
- la deroga all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se il veicolo è lasciato in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato (art. 188, comma 3, D. Lgs. 285/92).

2.4 Divieti

Il contrassegno parcheggio per disabili, anche se esposto, non autorizza alla sosta:

- sui marciapiedi;
- negli spazi per i mezzi pubblici (corsie e fermate bus e/o taxi), o nei posteggi merci;
- negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia;
- in corrispondenza o prossimità delle intersezioni;
- sugli sbocchi dei passi carrabili;
- in corrispondenza di dosso o curva;
- in senso contrario a quello di marcia; sugli attraversamenti pedonali e ciclabili; sulle piste ciclabili;
- in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- in seconda fila;
- davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani;
- in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio;
- nelle aree di parcheggio a pagamento, dove non è prevista la gratuità della sosta.

Inoltre, il veicolo al servizio della persona disabile, titolare del contrassegno parcheggio per disabili, NON può essere ne bloccato (con chiave a ganascia) e/o ne rimosso, ai sensi dell'art. 354 (comma 4) e 355 (comma 5) del regolamento di attuazione del Codice della Strada.

E' RIGOROSAMENTE VIETATO:

- A.** utilizzare il contrassegno in assenza dell'intestatario.
- B.** realizzare e utilizzare copie del contrassegno.
- C.** l'utilizzare contrassegni contraffatti o scaduti.

3. PROCEDURE DI RICHIESTA RILASCIO

3.1 Rilascio contrassegno disabili permanente

Il contrassegno permanente ha una validità di cinque anni.

Per il rilascio è necessario presentarsi con:

- certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto "permanente" o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è indicato che la persona ha "capacità di deambulazione /motorie sensibilmente ridotta" ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona è "non rivedibile" (ovvero che è rivedibile specificatamente per il rilascio/rinnovo del contrassegno parcheggio per disabili);
- documento d'identità del richiedente disabile (che si deve presentare di persona presso l'ufficio preposto per il rilascio del contrassegno);
- eventuale documento d'identità del curatore/tutore;
- presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile dall'ufficio designato al rilascio;
- n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell'autorizzazione e una sull'istanza).

Attenzione il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente. Pertanto non è possibile procedere al rilascio del contrassegno per delega.

3.2 Rinnovo contrassegno disabili permanente

Per il rinnovo è necessario presentarsi con:

- certificato medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che ne hanno dato luogo al rilascio;
- documento d'identità della persona disabile;
- eventuale documento d'identità del curatore/tutore;
- presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile dall'ufficio designato al rilascio;
- n° 2 fotografie in format o tessera (da apporre una sul retro dell'autorizzazione e una sull'istanza);

Attenzione il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente. Pertanto non è possibile procedere al rinnovo del contrassegno per delega

Ricorda che: AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL CONTRASSEGNO RINNOVATO E' NECESSARIO RESTITUIRE IL VECCHIO CONTRASSEGNO

3.3 Rilascio contrassegno disabili temporaneo

Il contrassegno temporaneo ha una validità riconosciuta dall'apposito certificato per un periodo inferiore ai cinque anni.

Per il rilascio è necessario presentarsi con:

- certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto "temporaneo" o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è indicato che la persona ha "capacità di deambulazione /motorie sensibilmente ridotta" ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona è "rivedibile" (espressamente per il contrassegno);
- due (2) marche da bollo da € 14.62 cad (una per il contrassegno ed una per l'istanza);
- documento d'identità del richiedente disabile;
- eventuale documento d'identità del curatore/tutore;
- presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile dall'ufficio designato al rilascio;
- n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell'autorizzazione e una sull'istanza);

Attenzione il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente. Pertanto non è possibile procedere al rilascio del contrassegno per delega

3.4 Rinnovo contrassegno disabili temporaneo

Per il rinnovo è necessario presentarsi con:

- certificato medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che ne hanno dato luogo al rilascio;
- documento d'identità della persona disabile;
- eventuale documento d'identità del curatore/tutore;
- presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile dall'ufficio designato al rilascio;
- n° 2 fotografie in format o tessera (da apporre una sul retro dell'autorizzazione e una sull'istanza);

Attenzione il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente. Pertanto non è possibile procedere al rinnovo del contrassegno per delega

Ricorda che: **AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL CONTRASSEGNO RINNOVATO E' NECESSARIO RESTITUIRE IL VECCHIO CONTRASSEGNO**

4. SETTORI DI SOSTA RISERVATI

4.1 Riferimenti normativi

4.1.1 Stalli di sosta generici riservati ai possessori di contrassegno parcheggio disabili

L'art. 188 comma 1) del Codice della Strada prevede in via generale che: *“Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento”.*

Successivamente con Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 -

“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” è stato stabilito che “[...] nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazioni di 50 posti disponibili”.

Con la più recente normativa il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 all'art.1 comma e) ha ulteriormente disposto che *“[...] Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”.*

Si specifica, a tal proposito, che nel caso del **Comune di Genova** è prevista la gratuita della sosta, di cui al capoverso precedente, esclusivamente per le aree in concessione alla società Genova Parcheggi, in cui la tariffazione della sosta è regolamentata secondo il cosiddetto regime Blu Area.

4.1.2 Stalli di sosta personalizzati richiedibili dai possessori di contrassegno parcheggi disabili

In caso ricorrano particolari condizioni di invalidità la normativa prevede la possibilità di richiesta da parte dell'utenza di assegnazione di posto riservato, nello specifico l'art. 381 comma 5) del Regolamento del Codice della Strada, così come modificato dal art. 1 comma e) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151, prevede che *“[...] Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di in-*

validità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".

4.1.3 Richiami sulle caratteristiche degli stalli riservati ai possessori del contrassegno parcheggi disabili

Il Regolamento del Codice della Strada prevede, per gli stalli di sosta riservati ai disabili, le seguenti dimensioni:

- a) Parcheggi a pettine o a lisca di pesce:
 - larghezza 320 cm; lunghezza 500 cm;
- b) Parcheggi disposti longitudinalmente:
 - Larghezza 200 cm; lunghezza compresa tra 500 e 600 cm.

Di seguito si elencano le principali caratteristiche relative agli stalli disabili:

- a) la segnaletica orizzontale deve essere di colore giallo, e il quadrato (di cm. 90 x cm. 90) blu con inscritto il simbolo "omino in carrozzina in bianco" (DPR 151 / 2012), e la segnaletica verticale (posta all'inizio del posteggio) come da indicazione del DPR 151/ 2012. E' consigliato inoltre installare sulla segnaletica verticale il cartello aggiuntivo di rimozione forzata o altro pannello / dissuasore;
- b) è consentito dal DPR 503/96 di porre dei dissuasori ai bordi del posteggio per evitare l'utilizzo improprio o invasione parziale del posteggio invalidi;
- c) gli stalli disabili devono essere collocati nelle immediate vicinanze dell'ingresso dell'edificio / punto di interesse, e se possibile in un'area coperta, in piano o con una inclinazione trasversale massima del 2% o perpendicolare non superiore al 5 %. Per i posteggi personalizzati, qualsiasi altra diversa soluzione per l'istituzione tracciatura del posteggio invalidi, deve essere concordata con il richiedente;
- d) la tracciatura degli stalli disabili nelle strade / aree private ma aperte al pubblico compete al Comune, in caso di una strada / area privata chiusa o comunque dove i proprietari rivendicano la proprietà e non sono presenti servizi comunali, vige il regolamento condominiale o il Codice Civile;
- e) Se la distanza tra il portone del richiedente di un posteggio invalidi personalizzato (sita in una strada privata) e la strada (area) comunale è superiore a mt. 50, il posteggio (in area comunale) non può essere concesso.

4.2 Esempio di procedura amministrativa: il Comune di Genova

4.2.1 Presentazione dell'istanza

Per l'istituzione di un settore di sosta dedicato ad auto al servizio o in uso a persone disabili nei pressi di abitazione e/o posto di lavoro, bisogna presentare idonea istanza ai Servizi Sociali - Distretto Sociale di competenza territoriale.

I moduli sono disponibili nei Distretti dove il personale riceve su appuntamento ai n°:

- **CENTRO EST - Molo - Piazza Posta Vecchia 3**
Tel. 010.253311-253310
- **CENTRO EST - Oregina - Corso Firenze 24**
Tel. 010.2722800-2427344
- **CENTRO OVEST - Via Sampierdarena 34**
Tel. 010.5578729-33-36-38
- **BASSA VALBISAGNO - viale Bracelli 1/2**
Tel. 010.8328011-8328587 - 010 820004
- **VALBISAGNO - Via Sertoli - tel. 010 981861**
- **VALPOLCEVERA**
Via Borsieri 11 - Tel. 010.417050-412216
- **VALPOLCEVERA**
Via Montepertica 83 r - Tel. 010.7453526
- **MEDIO PONENTE**
Via Merano 3 - tel. 010.6521452-6140656-6041666
- **PONENTE - Via Gaggero 2 - Tel. 010.5575565**
- **MEDIO LEVANTE**
Salita superiore della Noce 39b/c - Tel. 010.8994400
- **LEVANTE**
Via Torricelli 16 - Tel. 010.3732766-3993206

La realizzazione del posteggio, a prescindere dal possesso dei requisiti sotto elencati, è subordinata alle esigenze di circolazione e traffico stradale, come previsto dalla normativa vigente.

I documenti da allegare all'istanza sono:

a) Persona disabile che guida direttamente o prevalentemente l'auto:

1. copia del contrassegno parcheggio per disabili (solo permanenti con validità quinquennale);
2. certificazione medica recente (data visita non antecedente i 6 mesi) rilasciata dall'U.O. di Medicina Legale ASL 3 competente per territorio, attestante la grave difficoltà o impossibilità di deambulazione (o patologia assimilabile alla non deambulazione) con carattere di permanenza (può essere presentata copia completa di diagnosi del certificato per il rilascio del contrassegno rilasciato negli ultimi sei mesi);
3. copia patente di guida;
4. copia carta di circolazione dell'auto;
5. dichiarazione sulla propria vita di socializzazione.

b) Persona disabile trasportata (non titolare di una patente di guida):

1. copia contrassegno parcheggio per disabili (solo permanenti con validità quinquennale);
2. certificazione medica recente (data visita non antecedente i 6 mesi) rilasciata dall'U.O. di Medicina Legale ASL 3 competente per territorio, attestante la non deambulazione (o patologia assimilabile alla non deambulazione) con carattere di permanenza (può essere presentata copia completa di diagnosi del certificato per il rilascio del contrassegno rilasciato negli ultimi sei mesi);
3. modulo compilato da interessato e assistente sociale del Distretto sociale, attestante le attività svolte dal richiedente, la sua vita di socializzazione che determinano la necessità di utilizzo continuativo di un mezzo di trasporto.

4.2.2 Note

Si riportano alcune circostanze che possono ostare la concessione del posteggio:

1. disponibilità di posto auto condominiale, box, posto auto privato accessibile, per il disabile che guida direttamente il veicolo o che deve essere accompagnato (da terzi);
2. se il disabile che non guida abita da solo e non ha disponibilità di auto (e l'accompagnatore, non risiede nello stesso stabile o negli edifici adiacenti);
3. se il settore di sosta da realizzare (posteggio disabile), per motivi logistici e/o di viabilità, è realizzabile molto distante dalla casa del richiedente (oltre 50 mt. circa): la distanza è considerata barriera architettonica e quindi non può essere concesso l'istituzione del posteggio disabili.

4.2.3 La Commissione Tecnica Comunale

A partire dal 1996 il Comune di Genova ha istituito una Commissione tecnica per la valutazione delle istanze di cui al punto precedente, verificando la sussistenza dei requisiti secondo le ordinanze del Sindaco n. 765 /96 e n. 353/97.

Inoltre detta Commissione Comunale effettua periodicamente dei controlli per accertare il perdurare dei requisiti prescritti, nei confronti di coloro cui è stato concesso il posteggio presso l'abitazione e/o il luogo di lavoro (ordinanza del Sindaco n. 16/99).

La Commissione è composta da:

- Un funzionario della Direzione Mobilità e Traffico che funge anche da Segreteria per la raccolta delle istanze (nominato dal Dirigente del Settore);
- Un referente del Corpo della Polizia Locale del Comune di Genova (nominato dal Comandante della PM);
- Un Medico Legale (nominato dal Dirigente dell'U.O. di Medicina Legale della ASL 3 genovese);
- Un Assistente Sociale (nominato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Genova);
- Un referente della Consulta per l'Handicap del Comune di Genova, esperto in materia (nominato dalla Segreteria della Consulta).

La Commissione, nata come commissione consultiva, di fatto assume decisioni definitive sulle domande presentate dai Cittadini o Associazioni, per l'istituzione dei posteggi invalidi.

Le domande vengono suddivise in tre gruppi.

1. Richieste di istituzione di un posteggio personalizzato (presso la residenza o presso il posto di lavoro) delle persone disabili che guidano direttamente il veicolo;
2. Richieste di istituzione di un posteggio personalizzato (presso la residenza) delle persone disabili che non guidano direttamente il veicolo;
3. Richieste di istituzione di posteggio generici.

Nel seguito sono esaminati i criteri adottati dalla commissione comunale per l'istituzione di posteggi invalidi.

Per le istanze di cui ai precedenti punti 1) e 2) , il richiedente (non altri delegati), deve dichiarare:

- a) di non possedere un posteggio / area di sosta di proprietà diretta o indiretta (es. posteggi condominiali), accessibile.

Questo criterio non si applica qualora il richiedente possenga un box / area di sosta, che presenti delle barriere architettoniche non superabili autonomamente (es. rampa di accesso con una inclinazione superiore al 8%, o posta ad una distanza superiore ai 100 mt dal portone di casa);

- b) di avere una buona vita di socializzazione;
- c) che nell'edificio dove il richiedente risiede (non domiciliato) non siano presenti barriere che di fatto possano impedire l'autonoma uscita / entrata dal proprio appartamento;
- d) con documentazione riscontrabile gli spostamenti effettuati in via usuale (studi medici, ospedali, circoli ricreativi, ecc).

Solamente nella casistica, di cui al precedente punto 1) è necessario:

- a) verificare che i richiedenti si siano sottoposti al parere della Commissione Medica Locale per le patenti di Guida, quando la patologia lo impone. Inoltre, in caso di patente di guida speciale, che il veicolo (sia proprio o di un familiare o convivente) sia adattato ai codici prescritti dalla normativa vigente;
- b) che i soggetti siano affetti da gravi forme di deficit di deambulazione o assimilabili.

Esempio:

- persone non deambulanti (che utilizzano con continuità una carrozzina);
- persone in grado di compiere spostamenti con aiuto umano;
- persone amputate almeno ad un arto inferiore la cui protesi non è ben tollerata;

- persone claudicanti che utilizzano con continuità un ausilio / ortesi (bastone, ecc), ma che non sono in grado di percorrere autonomamente tratti superiori ai 50 / 100 mt. (o che la via dove risiedono è in salita);
- persone affette da cardiopatia con un grado uguale o superiore al 3° grado MNYA;
- persone affette da deficit respiratorio (che usano l'ossigeno terapia per almeno 12 ore al giorno).

Rientrano inoltre nella casistica sopra menzionata i posteggi disabili sul posto di lavoro.

Solamente nella casistica, di cui al precedente punto 2) è necessario:

- a) verificare che i richiedenti dispongano di un mezzo che utilizzano con continuità;
- b) verificare che il titolare del mezzo di cui al punto precedente risieda o comunque che abiti nello stesso palazzo o nei palazzi adiacenti del richiedente (vengono considerate le distanze inferiori a 50/100 mt);
- c) che la procedura passi tramite gli Assistenti Sociali presenti sul territorio, al fine di ottenere maggiori informazioni sulla reale vita di socializzazione del richiedente;
- d) che i soggetti siano affetti da gravi forme di deficit di deambulazione o assimilabili.

Esempio:

- persone non deambulanti (che utilizzano con continuità una carrozzina).

5 FAQ

■ **COME BISOGNA COMPORTARSI IN CASO DI SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO?**

IN CASO DI SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO, AL FINE DI OTTENERE UN DUPLICATO, È SUFFICIENTE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000.

E' NECESSARIO RECARSI PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI PRESENTANDO LA DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO ED IL RELATIVO MODULO DI RICHIESTA DUPLICATO, UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELLA PERSONA DISABILE, OTTENERE IL RILASCIO DEL DUPLICATO (PER I CONTRASSEGNI CON VALIDITA' TEMPORANEA, DEVE ESSERE RISPETTATA LA NORMATIVA SULL'IMPOSTA DI BOLLO).

QUEST'ULTIMO VERRÀ EMESSO CON LA MEDESIMA SCADENZA DEL CONTRASSEGNO SMARRITO. QUALORA IL PERMESSO SMARRITO VENISSE RITROVATO VA RESTITUITO ALL'UFFICIO COMPETENTE.

■ **COME BISOGNA COMPORTARSI IN CASO DI FURTO DEL CONTRASSEGNO?**

IN CASO DI FURTO DEL CONTRASSEGNO, AL FINE DI OTTENERE UN DUPLICATO, È NECESSARIO PRODURRE LA RELATIVA DENUNCIA DELL'AUTORITÀ COMPETENTI.

E' NECESSARIO RECARSI PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI PRESENTANDO LA DENUNCIA DI FURTO ED IL RELATIVO MODULO DI RICHIESTA DUPLICATO, UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DISABILE, OTTENERE IL RILASCIO DEL DUPLICATO. QUEST'ULTIMO VERRÀ EMESSO CON LA MEDESIMA SCADENZA DEL CONTRASSEGNO SMARRITO (PER I CONTRASSEGNI CON VALIDITA' TEMPORANEA DEVE ESSERE RISPETTATA LA NORMATIVA SULL'IMPOSTA DI BOLLO).

■ **COME BISOGNA COMPORTARSI IN CASO DI RESTITUZIONE DEL CONTRASSEGNO PER DECESSO?**

NEL CASO DI DECESSO DELL'INTESTATARIO, LA VALIDITÀ DEL CONTRASSEGNO DECADE AUTOMATICAMENTE.

I POSSESSORI E/O EREDI DEL MEDESIMO SONO PERTANTO TENUTI A RICONSEGNARLO PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE UNITAMENTE AL CERTIFICATO DI DECESSO DEL DISABILE, OPPURE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DECESSO, DOCUMENTO DEL DICHIARANTE. GLI ADDETTI AL RITIRO CONSEGNERRANNO UNA RICEVUTA DELL'AVVENUTA RICONSEGNA DEL PERMESSO.

OGNI SUO ULTERIORE UTILIZZO È ILLEGITTIMO. ATTENZIONE: IL NUMERO DI CONCESSIONE NON PUÒ ESSERE PIÙ UTILIZZATO PER ALTRE PRATICHE.

■ **IL C.U.D.E. PUO AVERE SULLA PARTE FRONTALE UN SIMBOLO CHE DIFFERENZI IL CONTRASSEGNO CON SCADENZA QUINQUENNALE DA QUELLO TEMPORANEO? ES STAMPIGLIATA UN "T" BEN VISIBILE, OPPURE LA DATA RILASCIO (QUELLA DI SCADENZA CI DEVE ESSERE) O ENTRAMBI?**

IL CONTRASSEGNO HA UNA SOLA MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE, QUINDI NON SI RITIENE POSSIBILE INSERIRE MODIFICHE.

COME PUOI FACILMENTE VERIFICARE DEVE ESSERE INDICATA LA SOLA DATA DI SCADENZA E IL NUMERO CHE LO CONTRADDISTINGUE.

■ **QUESTO CONTRASSEGNO, CONSIDERANDO CHE HA I DATI DEL TITOLARE, UNA FOTOGRAFIA DELLO STESSO, LA FIRMA DEL SINDACO DI UN SUO INCARICATO, UN NUMERO SPECIFICO,ECC, PUO' ESSERE CONSIDERATO A TUTTI GLI EFFETTI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?**

SECONDO LE NORME VIGENTI,IL CONTRASSEGNO E' UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO . CHE E' COSA DIVERSA DA UN DOCUMENTO DI IDENTITA' .

■ **MARCHE DA BOLLO SULLE DOMANDE E SUI CONTRASSEGNI TEMPORANEI . LA NORMATIVA (LEGGE 388/2000) IMPONE CHE L'ESENZIONE SPETTI SOLO A COLORO CHE HANNO UNA DIFFICOLTA' DI DEAMBULAZIONE PERMANENTE . IL DPR151/2012 NON AFFRONTA QUESTO TEMA . I COMUNI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL'IMPOSTA DI BOLLO, COME SI DEVONO COMPORTARE?**

LE NORME SUL BOLLO NON POTEVANO ESSERE CAMBIATE CON UN PROVVEDIMENTO DI NATURA REGOLAMENTARE, RIMANGONO QUINDI QUELLE GIA' VIGENTI. SE LA LEGGE PREVEDE IL BOLLO PER IL CONTRASSEGNO TEMPORANEO BISOGNERA' CORRISPONDERLO.

■ **LA NUMERAZIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI, DEVE CONTINUARE DAL PRECEDENTE CONTRASSEGNO INVALIDI OPPURE OGNI COMUNE DEVE RICOMINCIARE DAL NUOVO 0001(ANCHE CONSIDERANDO CHE CAMBIA LA DICITURA DEL CONTRASSEGNO)?**

E' OPPORTUNO RICOMINCIARE LA NUMERAZIONE, SPECIE SE IL COMUNE HA UN SEPARATO REGISTRO PER QUESTO TIPO DI AUTORIZZAZIONI. COMUNQUE NON ESISTE UN OBBLIGO IN TAL SENSO NEL CASO IN CUI ESISTA UNA DIVERSA GESTIONE DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI.